

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO MISTO ECAA del 3 maggio 2018 relativa all'adozione del suo regolamento interno 2019/1802

IL COMITATO MISTO ECAA,

visto l'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo (*), relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo ⁽¹⁾ («l'accordo ECAA»), in particolare l'articolo 18,

considerando che l'accordo ECAA è entrato in vigore il 1° dicembre 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È adottato il regolamento interno del comitato misto ECAA che figura nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018

*Per il comitato misto,
Il presidente*
Carlos BERMEJO ACOSTA

(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1) GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3.

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO ECAA

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il comitato misto ECAA («il comitato misto») è istituito in conformità all'articolo 18 dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo («l'accordo ECAA»).
2. Esso è responsabile della gestione dell'accordo ECAA e ne assicura la corretta attuazione.
3. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo ECAA il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti contraenti.
4. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, dell'accordo ECAA il comitato misto delibera all'unanimità. Può tuttavia decidere di applicare una procedura di voto a maggioranza per alcune questioni specifiche.

Articolo 2

Presidenza

Il comitato misto è presieduto, a turno, da un partner ECAA e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri. Quando presiedono le riunioni del comitato misto, l'Unione europea e i suoi Stati membri sono rappresentati dalla Commissione europea.

Articolo 3

Riunioni

1. Il comitato misto si riunisce almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono, salvo diverso accordo delle parti contraenti.
2. La data di ciascuna riunione del comitato misto è concordata dalle parti contraenti.
3. Previo accordo delle parti contraenti, le riunioni del comitato misto possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato, come la videoconferenza.

Articolo 4

Delegazioni

1. Prima di ogni riunione il segretario del comitato misto («il segretario») informa le parti contraenti della composizione prevista delle delegazioni che partecipano alla riunione.
2. Il comitato misto può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché forniscano informazioni su argomenti specifici.

Articolo 5

Segretariato

Un funzionario della Commissione europea svolge la funzione di segretario.

*Articolo 6***Corrispondenza**

Tutta la corrispondenza destinata al presidente del comitato misto («il presidente») o inviata da quest'ultimo è inoltrata anche al segretario. Il segretario garantisce l'invio della corrispondenza alle parti contraenti.

*Articolo 7***Riservatezza**

Le discussioni interne del comitato misto sono riservate. Qualora una parte contraente trasmetta al comitato misto informazioni designate come riservate, le altre parti contraenti trattano dette informazioni come tali.

*Articolo 8***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretario redige un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione del comitato misto sulla base delle proposte presentate dalle parti contraenti. I punti all'ordine del giorno sono corredati dei documenti pertinenti e sono presentati al più tardi 21 giorni di calendario prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio viene trasmesso a tutte le parti contraenti al più tardi 15 giorni di calendario prima della data della riunione.
3. Il comitato misto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. Previo accordo delle parti contraenti, possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.
4. Il presidente può ridurre il termine di cui al paragrafo 1 in funzione delle esigenze o dell'urgenza di un caso specifico.

*Articolo 9***Verbale e conclusioni operative**

1. Il segretario redige il progetto di verbale di ogni riunione del comitato misto. Esso contiene le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni adottate.
2. Il progetto di verbale è presentato al comitato misto entro un mese dalla riunione per approvazione mediante procedura scritta. Il comitato misto può anche approvare il verbale nella riunione successiva.
3. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dal segretario e una copia è trasmessa a ciascuna parte contraente.

*Articolo 10***Decisioni e raccomandazioni**

1. Il comitato misto adotta le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni all'unanimità. Le decisioni e le raccomandazioni di cui agli articoli 16 e 20 e all'articolo 28, paragrafo 3, dell'accordo ECAA richiedono tuttavia la maggioranza semplice.
2. Si considera che il comitato misto abbia raggiunto il quorum necessario solo se sono rappresentate quattro parti contraenti e l'Unione europea.
3. Tra una riunione e l'altra il comitato misto può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta. Una parte contraente può tuttavia chiedere la convocazione del comitato misto per discutere la questione. La parte contraente che propone il ricorso alla procedura scritta trasmette il progetto di atto al segretario, che lo inoltra a tutte le parti contraenti. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del progetto di atto ciascuna parte contraente

comunica al presidente e al segretario se accetta o no tale progetto, se propone modifiche del medesimo o se ritiene che debba essere convocato il comitato misto per discutere la questione. Se il progetto è adottato, il presidente perfeziona la decisione o la raccomandazione conformemente ai paragrafi 5 e 6.

4. L'astensione di una parte contraente non impedisce al comitato misto di adottare una decisione o formulare una raccomandazione, a condizione che sia raggiunto il quorum necessario di cui al paragrafo 2.

5. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero di serie, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

6. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dal presidente e autenticate dal segretario.

7. Le decisioni del comitato misto sono pubblicate nelle gazzette ufficiali dell'Unione europea e dei partner ECAA. Ogni decisione contiene la data in cui le parti contraenti vi danno attuazione ed ogni altra informazione che possa interessare gli operatori economici.

Articolo 11

Regime linguistico

1. Le lingue ufficiali del comitato misto sono le lingue ufficiali delle parti contraenti. Ai fini dell'efficienza le parti contraenti si adoperano tuttavia per usare la lingua inglese nel corso delle riunioni del comitato misto e per la corrispondenza e l'elaborazione dei documenti.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono redatte in inglese.

Articolo 12

Spese

1. Ciascuna parte contraente si assume l'onere delle rispettive spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro o di esperti.

2. Il comitato misto approva la ripartizione delle spese delle missioni affidate a esperti.

Articolo 13

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente all'articolo 10.

Articolo 14

Gruppi di lavoro

1. La composizione e il funzionamento dei gruppi di lavoro o di esperti istituiti in forza dell'articolo 18, paragrafo 8, dell'accordo ECAA sono decisi, *mutatis mutandis*, in conformità alle norme applicabili al comitato misto.

2. I gruppi di lavoro o di esperti operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Non sono autorizzati ad adottare decisioni ma possono formulare raccomandazioni da sottoporre all'attenzione del comitato.

3. Il comitato misto può decidere di porre fine al mandato dei gruppi di lavoro o di esperti, o di modificarlo.
